

Regione Lazio

Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 7 dicembre 2021, n. 887

D.L 41/2021 - art. 26 e D.L.73/2021 - art. 8, comma 2. Interventi a favore dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici, categorie soggette a restrizioni in relazione all'emergenza da COVID-19 - Approvazione dei criteri e delle modalità di concessione dei contributi.

OGGETTO: D.L 41/2021 – art. 26 e D.L.73/2021 - art. 8, comma 2. Interventi a favore dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici, categorie soggette a restrizioni in relazione all'emergenza da COVID-19 – Approvazione dei criteri e delle modalità di concessione dei contributi.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore al Turismo, Enti Locali, Sicurezza Urbana, Polizia Locale e Semplificazione Amministrativa, di concerto con il Vicepresidente, Assessore alla Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio, Rapporti Istituzionali, Rapporti con il Consiglio Regionale, Accordi di Programma e Conferenza di Servizi e con l'Assessore allo Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato, Università, Ricerca, Start – Up e Innovazione

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002 n. 6 concernente “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 recante “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche ed integrazioni e, in particolare, l'art.15 “Accordi fra pubbliche amministrazioni”;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.” e successive modifiche;

VISTI:

- la legge regionale 12 agosto 2020, n.11 “Legge di contabilità regionale”;
- il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26 concernente "Regolamento regionale di contabilità" che, ai sensi dell'articolo 56, comma 2, della legge regionale n. 11/2020 e fino alla data di entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all'articolo 55 della citata l.r. n. 11/2020, continua ad applicarsi per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 11/2020;
- la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25, recante: “Legge di stabilità regionale 2021”;
- la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26, recante: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023”;
- la deliberazione di Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1060, concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023. Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati per le spese”;
- la deliberazione di Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1061, concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle

risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa”, come modificata dalle deliberazioni della Giunta Regionale 11 maggio 2021, n. 247, n. 431 del 6 luglio 2021 e n.704 del 26 ottobre 2021;

- la deliberazione della Giunta regionale 26 gennaio 2021, n. 20, concernente: “Disposizioni e indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2021-2023 e approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11.”;
- la circolare del Direttore Generale della Giunta regionale, prot. 278021 del 30 marzo 2021, con la quale sono fornite indicazioni relative alla gestione del bilancio regionale 2021/2023;

VISTA la legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 concernente “Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche”;

VISTO, in particolare, l’art.12 della citata l.r. n.13/2007, come modificato dall’art.1, comma 11, della l.r. n.3/2010, che ha istituito l’Agenzia Regionale del Turismo;

VISTO il regolamento regionale 16 giugno 2011, n. 5, come modificato dal regolamento regionale 28 novembre 2018, n. 21, che disciplina l’organizzazione dell’Agenzia Regionale del Turismo;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 7 maggio 2018, n. 208 avente ad oggetto: “Conferimento dell’incarico di Direttore dell’Agenzia Regionale per il Turismo ai sensi del combinato disposto dall’art. 162 e dell’allegato H del Regolamento di organizzazione 6 settembre 2002, n. 1. Approvazione schema di contratto”;

PRESO ATTO che con deliberazione del Consiglio regionale n. 2 del 4 giugno 2020 è stato approvato il Piano turistico triennale 2020-2022 della Regione Lazio;

VISTO l’art 1 del decreto legge 23 luglio 2021, n 105 “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche”, convertito con modificazioni dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, con il quale è stato prorogato fino al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, prorogato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020, 13 gennaio 2021 e 21 aprile 2021;

RILEVATO che l’emergenza di sanità pubblica, conseguente alla diffusione del COVID-19 ha determinato, tra l’altro, la chiusura e/o forti limitazioni all’accesso ad attività ricreative e culturali, con impatto immediato e negativo sulle attività economiche connesse;

VISTO l’art 26 del decreto-legge 22 marzo 2021, n 41 “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19”, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n 69 che ha istituito un Fondo per l’anno 2021 pari a euro 220.000.000,00 da ripartire tra le Regioni e da destinare al sostegno delle categorie economiche particolarmente colpite dall’emergenza da COVID-19;

VISTO l’art 8, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n 73, recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi

territoriali”, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, che ha previsto un incremento del citato Fondo pari a euro 120.000.000,00 di cui euro 20.000.000,00 destinati a interventi in favore dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 giugno 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 settembre 2021, n. 224, avente ad oggetto “Riparto del Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall’emergenza epidemiologica, tra le Regioni e le Province Autonome per un totale di 340 milioni di euro” che destina alla Regione Lazio euro 1.989.563,68 per interventi in favore dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici;

DATO ATTO che le risorse destinate a interventi in favore dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici, trasferite alla Regione Lazio dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con decreto del 20 settembre 2021, n. 250960, sono state accertate sul bilancio regionale e risultano disponibili sul capitolo di spesa U0000B21112 (Missione 14, Programma 01, Piano dei conti finanziario 1.04.03.01);

RITENUTO, pertanto, di definire i criteri e le modalità per la concessione di contributi a sostegno dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici;

RITENUTO, in particolare, di stabilire che:

- possono presentare domanda le imprese regolarmente iscritte in Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) alla data del 1° gennaio 2019, che svolgano un’attività riconducibile ad almeno una delle seguenti definizioni:
 - Parco tematico, Parco di divertimento ai sensi dell’art 2 lett D) del d m 18 maggio 2007, con sede stabile o permanente in possesso di licenza di esercizio;
 - Giardino zoologico compresi gli acquari, ai sensi dell’art 2 del d lgs 21 marzo 2005, n 73, in possesso di licenza di cui all’art 4 del medesimo decreto legislativo;
 - Parco geologico - in conformità/analogia alla definizione di geoparco fornita dall’UNESCO, un parco geologico comprende un sito geologico (geotopo) di dimensioni non specificate o un insieme di più geotopi di particolare importanza geoscientifica regionale e nazionale, rarità o bellezza, e che possono essere considerati rappresentativi di un paesaggio e della storia della sua formazione geologica Oltre ai siti geologici, i geoparchi devono presentare punti d’interesse archeologico, ecologico, storico e culturale già accessibili dal punto di vista turistico;
- la sede che ospita una delle precedenti attività deve necessariamente essere collocata sul territorio della Regione Lazio;
- possono accedere al contributo le imprese di dimensioni micro, piccole, medie e grandi;
- le imprese devono risultare attive al momento della presentazione dell’istanza;
- i requisiti formali di ammissibilità sono: aver subito un calo di almeno il 30% dei ricavi derivanti dall’attività riferibile a quelle elencate all’art. 8, comma 2 del D.L. n. 73/2021, nell’annualità 2020 rispetto all’annualità 2019;

RITENUTO inoltre di stabilire che:

- il contributo è a titolo di ristoro senza vincolo di rendicontazione;
- ciascuna impresa ha diritto ad un solo contributo;
- le risorse sono assegnate ai soggetti richiedenti in maniera proporzionale alla variazione di ricavi subita tra il 2019 e il 2020;

- il contributo non potrà in ogni caso essere superiore al calo dei ricavi confrontando il dato nell'anno 2019 e quello inferiore del 2020;

VISTO l'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, contenente criteri e modalità per la concessione di contributi a sostegno dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici;

VISTO il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 "Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID" convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 che all'art 10-bis "Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi, relativi all'emergenza COVID-19" prevede che "i contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917";

CONSIDERATO che il contributo di cui al presente provvedimento rispetta le condizioni di cui all'art 10-bis del suddetto decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, in relazione sia agli aiuti di stato, sia in merito all'eccezionalità della misura legata esclusivamente all'emergenza COVID 19;

RITENUTO, pertanto, sulla base delle disposizioni normative di cui all'art 10-bis del richiamato decreto- legge 28 ottobre 2020, n. 137, di non applicare la ritenuta d'acconto del 4% ex art. 28 del DPR 600/1973 in sede di erogazione del contributo;

VISTI:

- l'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea ai sensi del quale possono considerarsi compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro;
- la Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01);
- la Comunicazione della Commissione sul Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 – C(2020) 1863 final - del 19 marzo 2020 e ss mm ii ;
- la Comunicazione della Commissione Europea C(2020) 4509 final «Terza modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19 con particolare riguardo alla deroga prevista a favore delle micro e piccole imprese;
- la Comunicazione C (2021)34/06 del 1° febbraio 2021 con cui la Commissione ha adottato la quinta modifica del Quadro Temporaneo, prorogando ulteriormente fino al 31 dicembre 2021 la validità del Quadro temporaneo e, innalzando a 1.800.000,00 euro il plafond per beneficiario, al lordo di oneri e imposte, per ogni impresa sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali, di cui alla sezione 3.1 del «Quadro temporaneo»;

VISTO il decreto- legge 19 maggio 2020, n 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n 77, come modificato dalla legge 30 dicembre 2020, n 178 e dal decreto-legge 22 marzo 2021 n 41, convertito con legge 21 maggio 2021, 69, ed in particolare:

- il titolo II - capo II «Regime quadro della disciplina degli aiuti», oggetto di notifica alla Commissione Europea, a copertura degli aiuti concessi da tutte le Pubbliche Amministrazioni italiane (regioni, province autonome, gli altri enti territoriali, le camere di commercio) come da comunicazione aiuto SA. 57021;
- l’articolo 53 che, per gli aiuti concessi nel Regime Quadro temporaneo, in ragione delle straordinarie condizioni determinate dall’epidemia da Covid-19, deroga all’articolo 46, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n 234 concernente il divieto per i soggetti beneficiari di aiuti non rimborsati, di cui è obbligatorio il recupero in esecuzione di una decisione della Commissione europea, di ricevere nuovi aiuti;
- l’articolo 54 che disciplina i massimali relativi alla concessione di aiuti nel Regime Quadro temporaneo sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali concedibili;
- l’articolo 61 sulle disposizioni comuni per gli aiuti concessi nel Regime Quadro temporaneo;
- l’articolo 63 che dispone, per gli aiuti concessi nel Regime Quadro temporaneo, l’osservanza degli obblighi previsti dal regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, di cui all’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n 234 e al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n 115 e specifica che il «Codice Aiuto RNA - CAR» è acquisito dal Dipartimento delle politiche europee ai sensi dell’articolo 8 del citato decreto 31 maggio 2017, n. 115 mentre la registrazione di ciascuna misura di aiuto adottata dagli enti concedenti e dei relativi singoli aiuti concessi ai beneficiari è operata dai soggetti concedenti, sotto la propria responsabilità;
- l’articolo 64 che dispone l’adeguamento del Registro Nazionale Aiuti, di cui all’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n.234;

PRESO ATTO che il Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato, contenuto nel citato decreto-legge 19 maggio 2020, n 34:

- consente a Regioni, Province autonome, Enti territoriali e Camere di Commercio l’adozione di misure di aiuto in conformità alla Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19», volta a garantire che le imprese dispongano di liquidità sufficiente e di preservare la continuità dell’attività economica durante e dopo l’epidemia;
- prevede la possibilità di concedere aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali, garanzie sui prestiti alle imprese, tassi d’interesse agevolati per i prestiti alle imprese;

PRESO ATTO altresì della decisione C (2020) 3482 final del 21 maggio 2020 con cui la Commissione Europea riconosce la compatibilità del Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato, contenuto nel decreto-legge 19 maggio 2020, n 34, con le vigenti disposizioni del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea;

VISTI, in particolare, i seguenti punti della decisione C (2020) 3482 final del 21 maggio 2020:

- 26 e ss. relativi alle regole di cumulo;

- 29 relativo al rispetto degli obblighi di monitoraggio e relazione e in particolare l'obbligo di pubblicazione da parte delle autorità concedenti delle informazioni su ogni singolo aiuto concesso ai sensi del Regime Quadro sul Registro Nazionale Aiuti entro 12 mesi dal momento della concessione;
- 42 e 44 relativi alle condizioni di compatibilità degli aiuti concessi nella sezione 3.1 del Quadro temporaneo sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o altre forme quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e capitale proprio;

VISTO il decreto-legge 14 agosto 2020, n 104 convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126 ed in particolare l'art 62 concernente Aiuti alle piccole imprese e alle microimprese notificato alla Commissione Europea;

VISTE:

- la Decisione C (2020) 6341 final dell'11 settembre 2020, con cui la Commissione con l'aiuto SA 58547 «COVID-19: amendment to SA. 57021 – Regime Quadro – Aid to small and micro enterprises» autorizza la modifica dell'aiuto di Stato SA 5702, recependo le modifiche apportate al Quadro Temporaneo per le misure di Aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 da parte della Comunicazione sopra citata, con particolare riguardo alla deroga prevista a favore delle micro e piccole imprese;
- la Decisione C (2021) 2570 final del 9 aprile 2021, con cui la Commissione, con l'aiuto SA 62495, autorizza la modifica al Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato di cui agli aiuti SA 57021-59655-59827, recependo la proroga del termine di validità al 31 dicembre 2021 e l'innalzamento dell'entità massima di aiuti concedibili disposte dalla Comunicazione (2021)34/06 del 1° febbraio 2021;

VISTO il D.M. 31 maggio 2017, n 115, che ha approvato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n 234 e successive modifiche e integrazioni;

VERIFICATO che la registrazione del Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato ex art 8 del D.M. 115/2017 per l'aiuto SA 62495 è stata effettuata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri ed è certificata con l'attribuzione del «Codice Aiuto RNA– CAR» n 17496;

CONSIDERATO che gli aiuti di cui al presente provvedimento sono inquadrati nel Regime quadro della disciplina degli aiuti SA 57021-59655-58547-62495 e in particolare della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea C (2020) 1863 del 19 marzo 2020 «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e s.m.i, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all'art 54 del D.L. 34/2020, fino ad un importo di 1.800.000,00 euro per impresa, al lordo di oneri e imposte;

RITENUTO altresì di stabilire che tali aiuti, concessi sotto forma di contributo a fondo perduto:

- sono concessi entro e non oltre il 31 dicembre 2021, salvo proroghe del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e del relativo aiuto o, in alternativa, qualora il provvedimento di concessione dovesse intervenire, tenuto conto anche delle eventuali proroghe, oltre il termine di scadenza fissato per l'applicazione del “Temporary Framework”, in regime de minimis, nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/20;
- possono essere cumulati con aiuti concessi sul Quadro Temporaneo, con aiuti previsti dai Regolamenti «de Minimis» o dai Regolamenti di esenzione per categoria, a condizione

che siano rispettate le disposizioni e le norme sul cumulo degli aiuti inquadrati in predetti regimi;

- possono essere concessi ed erogati ad imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg UE 1589/2015 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento UE 1589/2015 attivando la compensazione di cui all'art 53 del decreto legge 19 maggio 2020, n 34;
- non possono essere concessi alle imprese che erano già in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del Regolamento UE 651/2014 alla data del 31 dicembre 2019;
- nel caso delle microimprese e piccole imprese che fossero in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, possono essere concessi qualora le stesse dichiarino di non essere soggette a procedure concorsuali per insolvenza e di non aver ricevuto aiuti per il salvataggio (salvo che al momento della concessione dell'aiuto abbiano rimborsato il prestito o abbiano revocato la garanzia), o per la ristrutturazione (salvo che al momento della concessione dell'aiuto non siano più soggette al piano di ristrutturazione);
- qualora la concessione di nuovi Aiuti in «Quadro Temporaneo» comporti il superamento dei massimali sopra richiamati, al soggetto richiedente sarà applicata la riduzione del contributo a fondo perduto al fine di restare entro i massimali previsti in analogia a quanto previsto dal comma 4 dell'art 14 del d.m. 31 maggio 2017, n 115;

RITENUTO altresì di stabilire che le imprese beneficiarie dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 che attesti di non essersi trovate in difficoltà al 31 dicembre 2019 ai sensi della definizione di cui all'articolo 2 punto 18 del Regolamento (UE) n 651/2014 o, per le microimprese e piccole imprese che fossero in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, di non essere soggette a procedure concorsuali per insolvenza, di non aver ricevuto aiuti per il salvataggio (salvo che al momento della concessione dell'aiuto abbiano rimborsato il prestito o abbiano revocato la garanzia), o per la ristrutturazione (salvo che al momento della concessione dell'aiuto non siano più soggette al piano di ristrutturazione);

DATO ATTO che la dotazione finanziaria per la concessione dei contributi di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, pari a € 1.989.563,68, trova copertura per l'anno 2021 a valere sul capitolo di spesa n U0000B21112 «FONDO PER IL SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE PARTICOLARMENTE COLPITE DALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA (D.L. N. 41/2021, ART. 26, E D.L. N. 73/2021, ART. 8, C. 2) -INTERVENTI PER PARCHI TEMATICI, ACQUARI, PARCHI GEOLOGICI E GIARDINI ZOOLOGICI § TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI», che presenta la disponibilità di competenza e di cassa;

CONSIDERATO che le Camere di Commercio e la loro aggregazione (Unioncamere), nell'ambito delle proprie finalità istituzionali, svolgono, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 29 dicembre 1993, n. 580 come successivamente integrata e modificata dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali;

CONSIDERATO altresì che le Camere di Commercio, singolarmente o in forma associata, realizzano, sulla base di quanto previsto all'art. 2, comma 2, lett. d-bis della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e s.m.i., attività finalizzate allo sviluppo e promozione del turismo in collaborazione con gli Enti e Organismi competenti in considerazione dell'alto valore che tali

asset rivestono per lo sviluppo dell'intera economia locale e per la crescita della sua competitività;

CONSIDERATO che Unione Regionale C.C.I.A.A. del Lazio, è un ente pubblico dotato di autonomia funzionale e che si configura come rete di riferimento istituzionale della Regione in materia di sviluppo economico e attività produttive;

RITENUTO di avvalersi, per l'espletamento delle procedure connesse alla erogazione dei contributi a favore delle imprese esercenti attività di parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici di Unione Regionale C.C.I.A.A. del Lazio, che provvederà, anche attraverso le Camere di Commercio competenti per territorio, alla predisposizione dell'avviso pubblico per la raccolta delle istanze di contributo, alle verifiche sul possesso dei requisiti previsti per i beneficiari e delle autodichiarazioni rese, ed alle altre attività correlate all'erogazione del contributo previa sottoscrizione di specifica Convenzione con la Regione Lazio

DELIBERA

in conformità con le premesse che qui si intendono integralmente richiamate,

1. di definire i criteri e le modalità di concessione di contributi a sostegno dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici, così come indicati all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di stabilire, sulla base delle disposizioni normative di cui all'art 10-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, che non sia applicata la ritenuta d'acconto del 4% ex art 28 del D.P.R. 600/1973 in sede di erogazione del contributo;

3. di prevedere che i contributi di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, sono concessi, fino al termine di validità del Quadro Temporaneo (31 dicembre 2021 salvo proroghe del Regime e dell' Aiuto) nel Regime quadro della disciplina degli aiuti SA 57021, SA 58547, SA 59655, SA 62495 e in particolare nella sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea approvata con Comunicazione (2020) 1863 del 19 marzo 2020 «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e s.m.i., nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all'art 54 del d l 34/2020, fino ad un importo di 1.800.000,00 euro per impresa, al lordo di oneri e imposte;

4. di avvalersi, per l'espletamento delle procedure connesse alla erogazione dei contributi a favore delle imprese esercenti attività di parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici di Unione Regionale C.C.I.A.A. del Lazio, che provvederà “, anche attraverso le Camere di Commercio competenti per territorio, alla predisposizione dell'avviso pubblico per la raccolta delle istanze di contributo, alle verifiche sul possesso dei requisiti previsti per i beneficiari e delle autodichiarazioni rese, ed alle altre attività correlate all'erogazione del contributo previa sottoscrizione di specifica Convenzione con la Regione Lazio;

5. di dare atto che la dotazione finanziaria per la concessione dei contributi di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, è pari a € 1.989.563,68, per l'anno 2021 a valere sul capitolo di spesa U0000B21112 «FONDO PER IL SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE PARTICOLARMENTE COLPITE DALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA (D.L. N. 41/2021, ART. 26, E D.L. N. 73/2021, ART. 8, C. 2) - INTERVENTI PER PARCHI TEMATICI, ACQUARI, PARCHI GEOLOGICI E GIARDINI ZOOLOGICI § TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI», che presenta la necessaria disponibilità di competenza e di cassa.

L'Agenzia Regionale del Turismo provvederà all'adozione degli atti connessi alle attività amministrative e contabili previste, in attuazione della presente deliberazione.

La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e resa disponibile sul sito www.regione.lazio.it.

ALLEGATO A

CRITERI E MODALITA' PER LA CONCESSIONE CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI PARCHI TEMATICI, ACQUARI, PARCHI GEOLOGICI E GIARDINI ZOOLOGICI**Finalità Intervento**

L'intervento è finalizzato a sostenere l'attività economica di parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici di cui al DL 41/2021 art. 26 e DL 73/2021 art. 8, particolarmente colpiti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 per effetto della sospensione o della riduzione dell'attività.

Descrizione Intervento

L'intervento prevede la concessione di contributi a fondo perduto, a titolo di ristoro per il danno economico subito, in favore dei soggetti destinatari sotto\indicati per l'attività dagli stessi esercitata, **che hanno subito una riduzione di almeno il 30% dei ricavi derivanti dall'attività riferibile a quelle elencate all'art. 8, comma 2 del D.L. n. 73/2021, nell'annualità 2020 rispetto all'annualità 2019.**

Il contributo concedibile ad ogni singolo soggetto è a fondo perduto nella misura massima della perdita di ricavi.

Il contributo concedibile viene calcolato nella maniera seguente:

- a) calcolo del totale delle perdite di ricavi complessivo delle singole imprese ammissibili;
- b) determinazione del peso della perdita di ricavi della singola impresa rispetto al totale di cui al punto a);
- c) determinazione del contributo da assegnare alla singola impresa sulla base del peso di cui al punto b) ed alle risorse disponibili.

In ogni caso il contributo concedibile ad ogni singolo beneficiario non può essere superiore alla diminuzione dei ricavi subito.

Ciascuna impresa ha diritto ad un solo contributo.

Soggetti Beneficiari

I soggetti ammissibili al contributo sono le imprese che esercitano almeno una attività riconducibile ad una delle seguenti definizioni:

- Parco tematico, Parco di divertimento ai sensi dell'art.2 lett.D) del d.m.18 maggio 2007, con sede stabile o permanente, in possesso di licenza di esercizio;
- Giardino zoologico compresi gli acquari, ai sensi dell'art.2 del d.lgs.21 marzo 2005, n.73, in possesso di licenza di cui all'art.4 del medesimo decreto legislativo;
- Parco geologico - in conformità/analogia alla definizione di geoparco fornita dall'UNESCO, un parco geologico comprende un sito geologico (geotopo) di dimensioni non specificate o un insieme di più geotopi di particolare importanza geoscientifica regionale e nazionale, rarità o bellezza, e che possono essere considerati rappresentativi di un paesaggio e della storia della sua formazione geologica. Oltre ai siti geologici, i geoparchi devono presentare punti d'interesse archeologico, ecologico, storico e culturale già accessibili dal punto di vista turistico

La sede che ospita una delle precedenti attività deve necessariamente essere collocata nel territorio regionale del Lazio e deve corrispondere ad una sede operativa/unità locale dell'impresa in disponibilità della stessa a far data almeno dal 1° gennaio 2019.

Le imprese al momento della presentazione domanda per l'accesso al contributo devono, inoltre, essere in possesso dei seguenti requisiti:

1. essere regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese presso la CCIAA competente per territorio alla data del 1° gennaio 2019;
2. essere attive al momento della presentazione della domanda, essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, scioglimento, concordato preventivo e ogni altra procedura concorsuale prevista dal Regio Decreto n. 267 del 16 marzo 1942 e ss.mm.ii. e da altre leggi speciali, ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
3. non esserti trovate in difficoltà al 31 dicembre 2019 ai sensi della definizione di cui all'articolo 2 punto 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 o, per le microimprese e piccole imprese che si fossero trovate in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, di non essere soggette a procedure concorsuali per insolvenza e di non aver ricevuto aiuti di salvataggio (salve che al momento della concessione dell'aiuto abbiano rimborsato il prestito o abbiano revocato la garanzia), o per la ristrutturazione (salvo che al momento della concessione dell'aiuto non siano più soggette al piano di ristrutturazione);
4. non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettere c) e d) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300) o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81;
5. non risultare destinatario di una sentenza di condanna definitiva o di un decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o di una sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, pronunciati per uno dei reati di cui all'art. 80, comma 1, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
6. non avere amministratori o rappresentanti che si siano resi colpevoli anche solo per negligenza di false dichiarazioni suscettibili di influenzare le scelte delle Pubbliche Amministrazioni in ordine all'erogazione di contributi o sovvenzioni pubbliche;
7. possedere una situazione di regolarità contributiva, attestata e verificabile tramite Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).
8. essere in regola con la normativa antimafia (D. Lgs. n. 159 del 6.09.2011);
9. osservare gli obblighi dei contratti collettivi di lavoro e rispettare le norme dell'ordinamento giuridico italiano e regionale in materia di: disciplina fiscale, disciplina sulla salute e sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali; inserimento dei disabili; pari opportunità; contrasto del lavoro irregolare e riposo giornaliero e settimanale, tutela dell'ambiente. Si rammentano in particolare l'art. 57 della Legge Regionale 28 dicembre 2006, n. 27 e ss.mm.ii. e l'art. 4 della Legge Regionale 18 settembre 2007, n. 16 e ss.mm.ii..

Dotazione finanziaria:

La dotazione finanziaria complessivamente stanziata per la misura è pari ad € 1.989.563,68 per le imprese esercenti attività di parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici a valere sulle disponibilità previste dall'articolo 26 del DL 41/2021 e dall'art. 8 del DL 73/2021.

Soggetto gestore delle procedure per la concessione contributi:

Il soggetto gestore delle procedure è Unione Regionale C.C.I.A.A. del Lazio che provvederà, anche attraverso le Camere di Commercio competenti per territorio, alla predisposizione dell'avviso pubblico per la raccolta delle istanze di contributo, alle verifiche sul possesso dei requisiti previsti per i beneficiari e delle autodichiarazioni rese, ed alle altre attività correlate all'erogazione del contributo previa sottoscrizione di specifica Convenzione con la Regione Lazio.

Cumulo e rispetto delle norme in tema di aiuti di stato:

Le agevolazioni concesse sono cumulabili con altre agevolazioni/provvиденze/sovvenzioni/contributi concessi per le medesime finalità di cui alla presente iniziativa, fino alla concorrenza dell'effettiva perdita di fatturato.

Gli aiuti concessi sono inquadrati nel Regime quadro della disciplina degli aiuti SA 57021-59655-58547-62495 e in particolare della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea C (2020) 1863 del 19 marzo 2020 «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e s.m.i, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all'art 54 del D.L. 34/2020, fino ad un importo di 1.800.000,00 euro per impresa, al lordo di oneri e imposte.

Gli aiuti sono concessi sotto forma di contributo a fondo perduto:

- sono concessi entro e non oltre il 31 dicembre 2021, salvo proroghe del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e del relativo aiuto o, in alternativa, qualora il provvedimento di concessione dovesse intervenire, tenuto conto anche delle eventuali proroghe, oltre il termine di scadenza fissato per l'applicazione del «Temporary Framework», in regime de minimis, nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/20;
- possono essere cumulati con aiuti concessi sul Quadro Temporaneo, con aiuti previsti dai Regolamenti «de Minimis» o dai Regolamenti di esenzione per categoria, a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme sul cumulo degli aiuti inquadrati in predetti regimi;
- possono essere concessi ed erogati ad imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg UE 1589/2015 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento UE 1589/2015 attivando la compensazione di cui all'art 53 del decreto legge 19 maggio 2020, n 34;
- non possono essere concessi alle imprese che erano già in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del Regolamento UE 651/2014 alla data del 31 dicembre 2019;
- nel caso delle microimprese e piccole imprese che fossero in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, possono essere concessi qualora le stesse dichiarino di non essere soggette a procedure concorsuali per insolvenza e di non aver ricevuto aiuti per il salvataggio (salvo che al momento della concessione dell'aiuto abbiano rimborsato il prestito o abbiano revocato la garanzia), o per la ristrutturazione (salvo che al momento della concessione dell'aiuto non siano più soggette al piano di ristrutturazione);
- qualora la concessione di nuovi Aiuti in «Quadro Temporaneo» comporti il superamento dei massimali sopra richiamati, al soggetto richiedente sarà applicata la riduzione del contributo a

fondo perduto al fine di restare entro i massimali previsti in analogia a quanto previsto dal comma 4 dell'art 14 del d.m. 31 maggio 2017, n 115.